

**Sentenza n. 568/22**

**Registro generale Appello Lavoro n. 332/2022**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.	Presidente
Dott.	Consigliere rel.
Avv.	Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 379/21 del Tribunale di Monza, est. i, discussa all'udienza collegiale del 6-6-2022 e promossa

**DA**

rappresentato e difeso dall'Avv. i ed  
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio degli Avv.ti in via n. 1  
(Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS)

**APPELLATO**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

**PER L'APPELLANTE:**

*"- accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad essere ammesso a godere della NASpI per il periodo ex lege previsto; conseguentemente condannare INPS a corrispondere all'appellante la prestazione (NASpI), per il periodo ex lege previsto, con corresponsione del dovuto maggiorato di interessi o rivalutazione come per legge. Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario."*

**PER L'APPELLATO:**

*"Nel merito, ad integrale conferma della sent. n. 379/2021 del Tribunale di Monza, rigettare il proposto ricorso e tutte le domande con esso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio."*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 379/21 pubblicata il 07/10/2021 il Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro (Dott. \_\_\_\_\_) ha respinto il ricorso presentato dal Sig. \_\_\_\_\_

con il quale lo stesso chiedeva di essere ammesso a godere dell'indennità NASPI per il periodo "ex lege" previsto, come da sua domanda amministrativa del 23/06/20.

Il Sig. \_\_\_\_\_ dal 10/06/2016 al 12/5/2020 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze del Ministero di Giustizia all'interno della Casa Circondariale di \_\_\_\_\_, presso la quale era detenuto, con mansioni di addetto alla cucina.

In data 13/05/20, a seguito di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico è stato scarcerato, perdendo quindi il lavoro all'interno delle mura carcerarie. Per questo motivo, avendo lo stesso regolarmente corrisposto i contributi previdenziali per tutto il periodo del rapporto lavorativo alle dipendenze del ministero della giustizia, in data 23/05/20 ha avanzato richiesta all'INPS al fine di poter essere ammesso all'indennità NASPI di cui all'art. 2, d.lgs. n. 22/2015. Tale richiesta veniva disattesa da parte dell'ente.

In data 05/11/20 il sig. Sig. \_\_\_\_\_ ha quindi proposto ricorso in Tribunale ex art. 442 cpc.

Il primo Giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'attività lavorativa svolta dai detenuti alle dipendenze dell'istituto penitenziario non sia equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario, avendo la stessa caratteri del tutto peculiari proprio per la sua specifica funzione rieducativa e di reinserimento sociale, prevedendo per tale motivo l'ammissione al lavoro a turni di rotazione e avvicendamento che non possono per loro natura essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione.

In aggiunta a ciò, il Tribunale ha fatto riferimento al "messaggio" del direttore Generale INPS n. 909/2019 il quale, riferendosi ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, affermava che "non può per essi essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi".

Il Sig. \_\_\_\_\_ con atto depositato in data 28/03/2022 ha proposto appello, insistendo in via principale per la riforma della sentenza di primo grado e per la conseguente condanna di INPS alla corresponsione di quanto dovuto ai fini dell'ammissione dello stesso all'istituto della NASpI.

Ha proposto ricorso contestando primariamente la decisione del primo Giudice di adeguarsi al citato "messaggio" dell'INPS il quale, ad avviso dell'appellante avrebbe valore puramente interno e pertanto sarebbe inidoneo ad influenzare l'accoglimento e/o il rigetto della domanda Naspi, in quanto nessuna norma di legge vieta il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione in ragione del

fatto che l'attività lavorativa sia stata "svolta alle dipendenze dell'istituto penitenziario".

Per di più precisa che tale messaggio attiene ad una fattispecie diversa da quella in oggetto, ovvero fa riferimento ai periodi di non lavoro tra un turno e l'altro dei detenuti, mentre nel caso in esame si controverte del diritto alla NASpI per soggetto detenuto che, al contrario, ha prestato attività di lavoro in via continuativa in favore dell'amministrazione penitenziaria, cessata poi per avvenuta scarcerazione.

- Il lavoro penitenziario, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, deve considerarsi assimilabile a quello "libero", in quanto non sussistono differenze tra lo stesso, seppur svolto all'interno alle dipendenze del Ministero (con tutti gli elementi di specialità oggettiva e soggettiva del lavoro intramurario) e quello reso all'esterno in favore di un soggetto terzo. Qualora pertanto ricorrano tutti i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 D.lgs 22/2015 (come nel caso del ricorrente) non possono sussistere ragioni per escludere il diritto alla NASpI. Tanto più che anche per il lavoro intramurario viene pagata un'aliquota contributiva contro la disoccupazione.

L'appellante contesta le affermazioni dell'INPS, fatte proprie dal primo Giudice, secondo cui, a sostegno della legittimità del rigetto della domanda NASpI, il lavoro carcerario avrebbe una natura diversa rispetto al lavoro "libero", non potendo essere fatta tra le due fattispecie una completa equiparazione, stante l'essenziale funzione rieducativa e riabilitativa del lavoro svolto in carcere e ritenendo inoltre non sussistente in capo al Sig. "l'involontarietà dello stato di disoccupazione", così come richiesto dalla legge.

- L'appellante ritiene invece che la scarcerazione, pur desiderata dal detenuto, debba essere equiparata alla involontarietà della risoluzione del rapporto di lavoro. Infatti, anche in tale caso la cessazione del rapporto lavorativo non è riconducibile alla volontà del lavoratore, essendosi lo stesso trovato, per effetto della scarcerazione, senza più lavoro.

In data 06/04/2022 si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

In particolare, l'Istituto ha ribadito il contenuto della sentenza n. 18505/2006 della Corte di Cassazione – sezione penale – nella quale si afferma che: "l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di

licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione".

Per quanto invece riguarda il piano contributivo, l'INPS ha sostenuto che gli istituti penitenziari sono tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per quanto riguarda i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze, ma ha rilevato che tale importo è versato al fine di poter tornare utile per la Naspi, nelle ipotesi di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall'istituto penitenziario (ovviamente qualora rientrando nel periodo di quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione).

- ^ Per quanto invece riguarda il requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione del Sig. \_\_\_\_\_ dovuta alla sua scarcerazione, l'appellato ha ribadito che in tale caso la cessazione della prestazione lavorativa non è stata determinata da un provvedimento del "datore di lavoro" o comunque da un "evento riconducibile alla sua sfera di influenza", come richiesto dagli artt. 2 e 3 D.lgs. 22/2015 ai fini del riconoscimento dell'indennità NASpI ma, al contrario, è riconducibile alla sola persona del lavoratore in conseguenza della sua uscita dal carcere per aver scontato la pena, evento quindi estraneo al rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione penitenziaria. ^^

Con decreto del 19-4-2022, la Corte, visto l'art. 221 c. 4 D.L. 19-5-2020 n. 34, conv. in L. 77/2020, che ha modificato l'art. 83 D.L. 17-3-2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, nonché l'art. 7 d.l. 105/2021 che ha prorogato sino al 31.12.2021 le misure urgenti strettamente connesse con la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19; ritenuto che l'udienza per la trattazione della presente controversia non richiedesse la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ha fatto applicazione del c.d. rito cartolare, disponendo che l'udienza già fissata per il giorno 6-6-2022 fosse sostituita dallo scambio di note scritte.

All'udienza di discussione, acquisite le note scritte, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è fondato.

- ^ Il Collegio, consapevole dell'esistenza nella materia in esame di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ritiene di aderire alla tesi secondo cui la perdita di impiego alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per sopravvenuta fine del periodo di detenzione integri lo stato di disoccupazione involontaria richiesto dalla legge per l'accesso al trattamento di disoccupazione, oggi disciplinato dal D. Lgs. 2015, n. 22, c.d. «NASpI» (vedi, *ex plurimis*, C.d.A. Torino, n. 886/2019).

Secondo questa Corte, quindi, al lavoratore che sia stato impiegato durante la detenzione, sia scarcerato e, in libertà, si trovi privo di impiego, spetta il trattamento di NASpI, a condizione che ricorrano anche gli altri requisiti di legge (che in questa sede non sono in contestazione) e, cioè, avere prestato trenta giornate lavorative nei dodici mesi antecedenti la data di richiesta del trattamento previdenziale nonché avere versato la contribuzione previdenziale per almeno dodici settimane nei quattro anni antecedenti.

La riforma di cui al D. Lgs. 22/2015 ha operato una significativa riduzione dei requisiti in tema di accesso al trattamento di disoccupazione, in termini di giornate lavorate e di contributi versati. Tale riduzione, intesa al fine di allargare la platea dei beneficiari, ha avuto l'effetto di consentire che anche i lavoratori detenuti, notoriamente beneficiari di minori retribuzioni e soggetti ad una significativa discontinuità di impiego, possano maturare i requisiti richiesti.

Il riconoscimento del trattamento di disoccupazione ai lavoratori ex-detenuti discende, da un lato, dall'assenza di un'espressa previsione di segno contrario, e, dall'altro, da una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame. Se, infatti, si negasse al lavoratore il trattamento di disoccupazione, si impedirebbe proprio al lavoro penitenziario di espletare, con efficacia duratura nel tempo, quella finalità rieducativa e di reinserimento sociale che ne costituiscono invece l'essenza. Il detenuto si vedrebbe privato della prestazione assicurativa contro la disoccupazione involontaria proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione lavorativa tanto più elevata in chi vanta una pregressa esperienza detentiva.

Ad avviso di questa Corte, già la mera interpretazione della norma di legge appare difficilmente compatibile con la negazione del diritto in esame. Tuttavia, quand'anche si volesse cogliere un'ambiguità interpretativa sul punto, il parametro della coerenza costituzionale dell'interpretazione sarebbe decisivo per far propendere verso il riconoscimento del diritto.

Non si può, invero, non rilevare come l'intera legislazione, sia in tema di reclusione, sia in tema di lavoro in costanza di detenzione, sia notoriamente preordinata allo scopo del reinserimento sociale (ex art. 27 Cost.).

Pertanto, appare coerente con questo obiettivo di reinserimento sociale il riconoscimento, molto più che il disconoscimento, del trattamento di disoccupazione a favore dell'ex-detenuto che tenti di rientrare nel mondo del lavoro libero.

Più in generale, la questione centrale sottesa alla questione in esame attiene alla *qualificazione del rapporto di lavoro del detenuto* con l'amministrazione penitenziaria.

La tesi seguita dalla sentenza impugnata nega tale diritto alla luce di una supposta impossibile «equiparazione tra lavoro carcerario e quello libero». In sostanza, se il lavoro del detenuto non dà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro, inevitabilmente, neppure i diritti ad esso conseguenti possono dirsi sussistenti.

Tali tesi non è condivisibile.

Al contrario, il rapporto punitivo e il rapporto di lavoro sono autonomi e si affiancano, e l'esecuzione della prestazione di lavoro del detenuto è attuativa di un normale contratto di lavoro subordinato, mentre in nessun caso essa costituisce attuazione del trattamento punitivo. \*

Il rapporto di lavoro, infatti, si affianca e coesiste autonomamente con quello punitivo. \*

Nel rapporto di detenzione si innesta la nascita e l'attuazione di un rapporto di lavoro al servizio dell'amministrazione il quale, pur differenziandosi per la natura del datore di lavoro e gli obiettivi perseguiti, assume la fisionomia e soggiace alla disciplina del lavoro subordinato, per quanto attiene al regime fondamentale della tutela del lavoratore, pure adeguato alle particolarità del rapporto. \*

Le regole di sicurezza e di disciplina che vigono nell'luogo di svolgimento della prestazione comportano una sensibile riduzione della tutela del detenuto lavoratore, nel senso che la normativa comune risulta applicabile solo nei limiti della sua compatibilità con dette regole carcerarie.

Tale impostazione ha ricevuto l'avallo decisivo da parte della Corte Costituzionale, la quale ha espressamente affermato che «alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti e di obblighi» (Corte Cost. 22.5.2001, n. 158).

In particolare, la Consulta ha fissato i seguenti principi in tema di lavoro carcerario:

«Il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a seguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo.

Lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame).

Il crescente favore del legislatore nei confronti dell'impegno lavorativo dei detenuti si è via via manifestato attraverso l'introduzione di nuove opportunità, in linea anche con le indicazioni espresse nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, relativa alle regole penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero. Accanto alle sperimentate figure del lavoro esterno e di quello "a domicilio" carcerario, si è così prevista la possibilità per imprenditori pubblici e privati di organizzare e gestire direttamente le lavorazioni all'interno degli istituti, fino a promuovere forme di autorganizzazione, mediante cooperative sociali che consentono il superamento del divieto di assunzione della qualità di socio per l'incapacità derivante da condanne penali e civili (v. legge 22 giugno 2000, n. 193).

Nell'ambito delle diverse tipologie di lavoro dei detenuti, la norma in esame (art. 20 dell'ordinamento penitenziario) contempla quindi l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la stessa amministrazione penitenziaria: rapporto il cui rigoroso accertamento spetta al giudice, e che, peraltro, non può identificarsi in una qualsiasi attività che comporti un impegno psicofisico all'interno delle carceri. Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi.

Vero è che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario; per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale.

‘ Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato».

‘ Nello stesso senso già Corte Cost. 30.11.1988, n. 1087, secondo cui, seppure il lavoro intramurario del detenuto presenta talune «peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario», ed è, pertanto, «possibile che la regolamentazione del rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro generale», tuttavia «né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende all'esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato».

• Pertanto, l'esistenza di indiscutibili profili di specialità quanto alla disciplina del lavoro in carcere non può incidere né sulla qualificazione del rapporto né sull'apparato di diritti che da esso ne derivano, finché non si versi in profili di disciplina del rapporto che siano strettamente connessi con ragioni di sicurezza o con l'esecuzione della prestazione nel contesto carcerario, il che certamente non è per quanto concerne l'erogazione del trattamento di disoccupazione.

• Con l'art. 20 della legge 26.7.1975, n. 354 il legislatore ha previsto l'estensione al lavoro penitenziario di tutta la disciplina previdenziale e assicurativa: ai detenuti lavoratori «sono garantiti ... la tutela assicurativa e previdenziale», senza alcuna limitazione e quindi inclusa anche l'assicurazione contro la disoccupazione. La previsione dell'art. 20 citato ha contenuto generale e implica quindi l'obbligo in capo all'Amministrazione Penitenziaria, in qualità di datrice di lavoro, di versare tutti i contributi previdenziali, inclusi quelli per la disoccupazione involontaria; la previsione dell'obbligo contributivo comporta tuttavia il corrispettivo diritto dei lavoratori detenuti, conseguente al versamento dei contributi, alla fruizione della relativa tutela.

L'idea per cui, nonostante il chiaro disposto di legge, l'esistenza di un obbligo alla contribuzione potrebbe coesistere con l'assenza delle conseguenti prestazioni viene giustificata sostenendo che «detta contribuzione sarà utile – nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori diversi dall'Istituto penitenziario – ai fini della prestazione di Naspi, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione».

Tale affermazione è priva di fondamento.

• Sul punto si deve infatti osservare che la corrispettività tra la contribuzione e la prestazione previdenziale è un principio generale della materia ed è difficile poter ammettere che l'una possa esistere in assenza dell'altra: appare assolutamente incerto nell'*an* e nel *quando* che un detenuto lavoratore possa essere assunto da un soggetto diverso dall'amministrazione penitenziaria e poi da questi licenziato, potendo così fruire dei contributi versati solo in questo caso.

• L'ulteriore requisito in discussione per beneficiare del trattamento indennitario già di disoccupazione e oggi di NASpI attiene all'*involontarietà* dello stato di disoccupazione (cfr. art. 3, D. Lgs. 22/2015).

Il primo Giudice ha escluso la sussistenza di tale presupposto poiché, a suo avviso, la sopravvenuta assenza di lavoro non conseguirebbe in realtà alla sopravvenuta impossibilità a proseguire il rapporto per intervenuta fine della pena, quanto piuttosto dall'originario fatto di reato, a cui si associano la detenzione e la data di fine di questa.

Tale impostazione non coglie nel segno.

• Ritiene, invero, questo Collegio che la sopravvenuta indisponibilità dell'impiego per fine della pena integri a tutti gli effetti la predetta situazione di disoccupazione involontaria, non potendo tale ipotesi essere assimilabile alla

situazione di chi, volontariamente, si dimetta e scelga di rimanere senza occupazione: l'assenza di lavoro, infatti, per l'ex-detenuto, non dipende da una sua libera scelta, ma consegue all'impossibilità materiale di proseguire l'impiego nel penitenziario, una volta sopravvenuta la scarcerazione.

- La tesi contraria considera unicamente la dimensione punitiva. Così facendo, non tiene in considerazione il punto fondamentale della materia ossia che il rapporto punitivo e il rapporto di lavoro *si affiancano*. Anzi, come già detto, la finalità rieducativa si realizza proprio attraverso la costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Con la fine della detenzione, pertanto, non viene meno solo il rapporto punitivo ma anche quello di lavoro, determinando, quindi, la sopravvenuta "disoccupazione" nel periodo successivo.

Per tutte le ragioni sopraesposte, in riforma della sentenza impugnata, l'INPS dev'essere condannata a corrispondere all'appellante la richiesta prestazione NASpI per il periodo *ex lege* previsto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge.

Con riguardo alla regolazione delle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).

In applicazione di tale principio, all'esito della riforma della sentenza impugnata, il Collegio ritiene che la complessità delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi imponga di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.

#### **P.Q.M.**

In riforma della sentenza n. 379/21 del Tribunale di Monza, condanna l'INPS a corrispondere all'appellante la richiesta prestazione NASpI per il periodo *ex lege* previsto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge; compensa tra le parti le spese del doppio grado.

Milano, 6 giugno 2022

IL PRESIDENTE

}

IL RELATORE

( )

